

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1967 DEL 31/10/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA CONVENZIONE CON L'AZIENDA U.L.S.S. N. 1 DOLOMITI AVENTE AD OGGETTO IL PERSONALE DI SUPPORTO ALLA XXV EDIZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO – CORTINA 2026 SELEZIONATO DAL «REGIONAL MEDICAL CARE MANAGER».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1992/25

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1562 del 30 dicembre 2024, la giunta regionale del Veneto ha approvato il progetto di massima dei servizi sanitari da assicurare per i giochi olimpici e paraolimpici di Milano Cortina 2026, affidando all'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti tutte le attività connesse alla loro gestione ed ha individuato il *Regional Medical Care Manager* ovvero il responsabile di tale servizio sanitario all'interno della Regione;
- con riferimento al personale necessario per garantire le attività è previsto l'impiego di professionisti già operanti nelle Aziende sanitarie regionali, attraverso la definizione di una convenzione tra le stesse e l'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti;
- con nota registrata al n. 90881 del protocollo dell'Azienda il giorno 29 settembre 2025 l'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti ha comunicato che il *Regional Medical Care Manager* ha predisposto un piano di assistenza sanitaria che prevede l'impiego di personale medico, farmacista, comparto sanitario, infermieristico, tecnico e amministrativo proveniente dalle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e che sono state avviate le procedure di selezione di tale personale per le specifiche attività da svolgersi;
- con la medesima nota l'U.L.S.S. n. 1 ha chiesto alle Aziende U.L.S.S. della Regione di favorire la partecipazione del personale che - all'esito delle procedure di selezione del *Regional Medical Care Manager* - è chiamato alle attività di aggiornamento e successivamente a prestare servizio a supporto degli eventi olimpici nei vari siti (campi di gara, villaggio olimpico, policlinico olimpico e servizi di supporto), aderendo alla stipula della convenzione predisposta il cui testo si allega quale parte integrante del presente provvedimento.
- la D.G.R.V. n. 1562/2024, infine, ha demandato ad un successivo atto dell'Area sanità e sociale la determinazione della modalità di finanziamento per la copertura delle spese sostenute dall'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti per le attività connesse alla gestione dei servizi sanitari per i giochi olimpici e paraolimpici.

Dato atto che:

- la convenzione prevede il concorso dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti nelle spese del personale delle Aziende U.L.S.S. assegnato, con le modalità richieste, al supporto delle attività dei giochi olimpici e paraolimpici;
- dall'adozione del provvedimento di approvazione del testo della convenzione non derivano pertanto nuovi oneri sul bilancio dell'Azienda, rispetto al costo del personale già preventivato dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Richiamata la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1562 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto "*Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Approvazione del progetto preliminare dei servizi sanitari ed affidamento dell'organizzazione all'Azienda ULSS 1 Dolomiti*".

Viste le disposizioni di legge e della contrattazione collettiva richiamate nel testo della convenzione:

- articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, che consente alle amministrazioni pubbliche, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, di disporre, per singoli progetti di interesse specifico e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;
- l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le successive modifiche e integrazioni, relativo agli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (come convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165 e con le successive integrazioni) in tema di deroga, al di fuori dell'orario di servizio, delle ordinarie incompatibilità del rapporto di impiego pubblico degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43;
- l'art. 89, commi 2 e 6, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024 e l'art. 7, comma 1, lett. d) del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022, che consentono alle Aziende sanitarie di acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei propri dirigenti medici, veterinari e sanitari e dal personale sanitario del comparto;
- l'articolo 91, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 23 gennaio 2024 relativo alle convenzioni di consulenza per la dirigenza del ruolo sanitario;
- l'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha esteso l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con, modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativa alle prestazioni aggiuntive, a tutte le prestazioni svolte, ai sensi delle predette disposizioni contrattuali, nonché a tutto il personale sanitario operante nelle Aziende del Servizio sanitario nazionale.

In relazione a quanto sopra riportato, il dirigente responsabile del procedimento, propone di approvare il testo della convenzione di accordo con l'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti per l'attività di assistenza sanitaria per i giochi olimpici e paraolimpici Milano-Cortina 2026, risultante dal documento allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione di accordo con l'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti per l'attività di assistenza sanitaria per i giochi olimpici e paraolimpici Milano-Cortina 2026, come risultante dal documento allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;
2. di delegare l'esecuzione del provvedimento all'unità operativa complessa "Gestione risorse umane";
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri ulteriori sul bilancio economico dell'Azienda;

4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

**ACCORDO
PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA
PER I GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI MILANO-CORTINA 2026**

TRA

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (di seguito denominata ULSS n. 1), con sede a Belluno in Via Feltre n. 57 (CF/P.IVA 00300650256), in persona del legale rappresentante, Commissario, Dott. Giuseppe Dal Ben,

E

L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, con sede a Bassano del Grappa (VI) in via dei lotti n. 40 (CF/P.IVA 00913430245), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. Carlo Bramezza,

PREMESSO CHE

- con D.G.R.V. n. 1562 del 30.12.2024, la Regione del Veneto ha approvato il Progetto di massima dei servizi sanitari da assicurare per i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Milano Cortina 2026, ha affidato all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti tutte le attività connesse alla loro gestione ed ha individuato il *Regional Medical Care Manager* ovvero il responsabile di tale servizio sanitario all'interno della Regione;
- il Progetto di massima è stato predisposto sulla base del documento "*Olympics Games Guide - Medical Service*" dell'International Olympic Committee (edizione 2023), che prevede siano garantiti un dispositivo di assistenza dedicato agli atleti ed uno dedicato a tutti coloro che saranno presenti durante i Giochi (famiglia olimpica, spettatori, personale addetto all'organizzazione ed ai servizi), senza che venga in alcun modo compromessa la disponibilità dei servizi sanitari per la popolazione residente nelle aree interessate. Il Progetto di massima comprende anche le attività assistenziali necessarie per i *test events* che si svolgono sui siti di gara di Cortina d'Ampezzo nel corso dell'anno 2025;
- con riferimento al personale necessario per garantire le attività, considerata l'alta specializzazione richiesta e la necessità che i Servizi sanitari dei Giochi Olimpici e Paraolimpici siano integrati nel Servizio Sanitario Regionale, la D.G.R.V. n. 1562/2024 e lo stesso Progetto prevedono l'impiego nei primi di professionisti già operanti nelle Aziende sanitarie regionali, attraverso la definizione di una convenzione tra le stesse e l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti;
- il *Regional Medical Care Manager* ha, quindi, predisposto un piano di assistenza sanitaria che prevede l'impiego di personale medico, farmacista, comparto sanitario, infermieristico, tecnico e amministrativo proveniente dalle Aziende sanitarie della Regione del Veneto. Sono state avviate le procedure di selezione di tale personale per le specifiche attività da svolgersi nei vari siti (campi di gara, Villaggio olimpico, Policlinico olimpico, servizi di supporto, ecc);
- la D.G.R.V. n. 1562/2024, infine, ha demandato ad un successivo atto dell'Area Sanità e Sociale la determinazione della modalità di finanziamento per la copertura delle spese sostenute dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per le attività connesse alla gestione dei servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paraolimpici.

CONSIDERATO CHE

- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paraolimpici di Milano Cortina 2026, integrato nel Servizio Sanitario Regionale, vede la partecipazione attiva di tutte le Aziende sanitarie della Regione, impegnate a realizzare un interesse pubblico comune ovvero il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto dei Giochi Olimpici stessi;
- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paraolimpici deve essere garantito da professionalità sanitarie altamente specializzate e qualificate, già appartenenti al Servizio Sanitario Regionale;

- l'attivazione del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paraolimpici non deve in alcun modo compromettere o penalizzare la disponibilità dei Servizi sanitari normalmente dedicati alla popolazione;

VISTI

- l'art. 15 della L. 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, che consente alle amministrazioni pubbliche, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, di disporre, per singoli progetti di interesse specifico e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;
- l'art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL del 23.01.2024 relativo alle convenzioni di consulenza per la dirigenza dell'Area Sanità;
- l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. relativo agli incarichi per il personale del comparto di tutti i ruoli;
- l'art. 3-quater del D.L. 21.09.2021, n. 127 e s.m.i. relativamente al personale delle professioni sanitarie del comparto sanità;
- l'art. 89, commi 2 e 6, del CCNL dell'Area Sanità 23.1.2024 e l'art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del comparto Sanità 2.11.2022, che consentono alle Aziende Sanitarie di acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei propri dirigenti medici, veterinari e sanitari e dal personale sanitario del comparto;
- l'art. 1, comma 219, della L. 30.12.2023, n. 213, che ha esteso l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 11 del D.L. 30.3.2023, n. 34, convertito con, modificazioni, dalla L. 26.5.2023, n. 56, relativa alle prestazioni aggiuntive, a tutte le prestazioni svolte, ai sensi delle predette disposizioni contrattuali, nonché a tutto il personale sanitario operante nelle Aziende ed Enti del Comparto sanità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo disciplina la partecipazione dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana alle attività del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paraolimpici di Milano Cortina 2026, la cui gestione amministrativa è affidata all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, ai sensi della D.G.R.V. n. 1562 del 30.12.2024.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce il presupposto per la collaborazione, nell'ambito degli eventi che precedono e che sono concomitanti i Giochi Olimpici e Paralimpici, per l'assistenza sanitaria o di altra attività che sia ad essa correlata o comunque inerente agli eventi Olimpici e Paralimpici, da parte del personale della Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.

Articolo 2 – Svolgimento dell'attività

L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana si impegna a mettere a disposizione il proprio personale, in particolare sanitario e di supporto all'assistenza sanitaria, individuato dal *Regional Medical Care Manager*, per garantire l'assistenza agli atleti e a tutti coloro che saranno presenti durante i Giochi Olimpici e Paraolimpici (famiglia olimpica, spettatori, personale addetto all'organizzazione ed ai servizi), nonché altro personale a supporto dell'attività amministrativa organizzativa.

L'assistenza sanitaria sarà prestata nelle venues olimpiche, sui campi di gara, nelle medical stations e sulle ambulanze ed è comprensiva anche delle attività di coordinamento presso la centrale operativa dedicata e delle attività di supporto e logistica sanitarie necessarie alla sua gestione.

L'attività di assistenza sanitaria può essere preceduta da una fase di formazione obbligatoria, a cui i professionisti sono tenuti a partecipare.

I professionisti individuati dal *Regional Medical Care Manager* svolgeranno l'attività:

1) in parte all'interno del loro orario di lavoro, con utilizzo dei seguenti istituti:

- missione
- comando in caso di servizi continuativi;
- assegnazione temporanea ex art. 23 bis comma 7, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

I professionisti dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana che svolgeranno l'attività nell'ambito del loro orario di lavoro potranno essere, contemporaneamente, fino a due per ciascun profilo professionale e per ciascuna unità operativa, nel periodo dal 25 ottobre 2025 al 30 novembre 2025 e dal 10 gennaio 2026 al 18 marzo 2026;

2) in parte al di fuori dell'orario di lavoro, nelle modalità di seguito elencate:

- per la dirigenza dell'Area Sanità, in regime di convenzioni di consulenza ex art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL del 23.01.2024;
- per il personale del ruolo sanitario e socio-sanitario del comparto - area degli operatori e dei professionisti della salute e dei funzionari, in ragione dell'art. 15 della L. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, presupposto della presente convenzione o in regime di incarichi ex art. 3-quater del D.L. 21.09.2021, n. 127 e s.m.i.;
- per il restante personale del comparto, in regime di incarichi extraistituzionali ex art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.

Articolo 3 – Accordi economici e modalità di pagamento

I compensi spettanti al personale dell'Azienda n. 7 Pedemontana per l'attività di cui al punto 2) del paragrafo precedente, svolta al di fuori dell'orario di lavoro sono i seguenti:

- a) € 100,00 per ogni ora di attività
- b) € 50,00 per ogni ora di attività per il personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
- c) € 35,00 per ogni ora di attività per il restante personale.

Il tempo di viaggio per il raggiungimento della sede di svolgimento dell'attività resta escluso dal computo delle ore prestate.

I suddetti compensi sono al netto di oneri previdenziali e fiscali (IRAP).

L'Azienda ULSS n. 1 assumerà, inoltre, gli oneri relativi ai rimborsi delle spese di viaggio (alla tariffa di 0,16/km, oltre ai pedaggi autostradali), sostenute dal personale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, sia se prestata all'interno dell'orario di lavoro, sia se prestata in regime di prestazioni aggiuntive.

L'Azienda n. 7 Pedemontana provvederà a ristorare i costi sostenuti per l'attività oggetto del presente accordo, sulla base del numero di ore effettuate, attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) attivata dalla Regione Veneto con D.G.R. 337/2010. Sui corrispettivi l'Azienda ULSS 1 Dolomiti non opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'ULSS n. 7 Pedemontana in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun professionista.

Per l'attività svolta dai dipendenti all'interno dell'orario di lavoro, in regime di missione (trasferta) o di comando, l'Azienda n. 7 Pedemontana erogherà gli emolumenti spettanti che saranno rimborsati attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) di cui al paragrafo precedente.

Per tracciare i costi dovranno essere utilizzate specifiche voci di spesa e voci stipendiali, appositamente dedicate.

Art. 4 – Rendicontazione delle attività

L'Azienda ULSS n. 1 trasmetterà all'Azienda n. 7 Pedemontana, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, il riepilogo degli accessi e delle relative timbrature causalizzate effettuate dal personale di quest'ultima per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, comprensivo dei nominativi dei professionisti, delle giornate di presenza e delle ore prestate, sulla base della programmazione autorizzata dal *Regional Medical Care Manager*.

Art. 5 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti solleva l'Azienda n. 7 Pedemontana da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa al presente accordo e garantisce al personale coinvolto idonea copertura assicurativa per i rischi di infortunio, anche in itinere, nonché per quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024, che ha introdotto il modello di gestione diretta dei sinistri da parte delle Aziende del Servizio sanitario regionale, con assunzione della totale ritenzione del rischio RCT/O.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici, provvederà alla designazione dei dipendenti dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, impegnati nel predetto Servizio ai sensi del presente accordo, quale Autorizzati al trattamento dei dati degli utenti con cui verranno in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679.

I dipendenti dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, impegnati nel Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paraolimpici, dovranno attenersi alle *policy* aziendali in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di segreto professionale.

Le Parti assicurano che i dati raccolti, in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo, saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo medesimo e che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con la presente autorizza l'ULSS n. 1 Dolomiti al trattamento dei dati personali e sensibili raccolti e conservati per le finalità di gestione e pagamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7 – Obbligo di riservatezza

I dipendenti dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non utilizzarli, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo.

Art. 8 – Durata

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino alla conclusione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici di Milano Cortina 2026 (data prevista: 18 marzo 2026).

Le disposizioni del presente accordo si applicano anche ad eventuali attività svolte in preparazione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici (attività di formazione finalizzata alle attività di assistenza; attività svolte in occasione di *test event*), in base ad accordi informali.

Art. 9 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nel presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, alle norme del codice civile ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale impegnato nelle attività.

Art. 10 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente accordo è competente il Foro di Belluno.

Art. 11– Disposizioni finali

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Azienda ULSS n. 1. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014). L'Azienda ULSS n. 1 effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 50395 del 13.12.2006 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, con spesa a carico della parte richiedente.

Il presente accordo è redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Data della firma digitale]

Per l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

Il legale rappresentante: il Commissario, Dott. Giuseppe Dal Ben

Per l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

Il legale rappresentante: il Direttore generale, Dott. Carlo Bramezza